

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G07807 del 07/06/2019**

**Proposta n. 10126 del 07/06/2019**

**Oggetto:**

Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di competenza non statale di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas.

Oggetto: Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di competenza non statale di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTE:

- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/Ce e 2003/30/Ce;
- la Direttiva 2009/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/Ce;

VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 27: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza per lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ed in particolare l’art. 17, comma 9, che stabilisce le norme per la promozione della produzione e l’uso del biometano come carburante per autotrazione, anche in zone geografiche dove la rete del gas naturale non è presente, nonché norme per autorizzare, con iter specificato da parte dei Comuni, gli impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano;

#### VISTI:

- il D. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii., relativo a: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante: “Norme in materia ambientale”;
- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”;

#### VISTI:

- il D.M. 5 febbraio 1998, recante: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;
- il D.M. 29 gennaio 2007 recante le: “Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005”;
- il D.M. 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”;
- il D.M. 5 dicembre 2013 recante: “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”;
- il D.M. 10 ottobre 2014, recante: “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
- il D.M. 20 gennaio 2015, recante: “Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell’art. 30-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- il D.M. 2 marzo 2018, relativo a: “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti- Articolo 21, D. lgs. 28/2011”;

#### VISTE:

- la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;
- la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

#### PREMESSO che:

- con Sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato, in riferimento all’art. 184-ter, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”, ha riaffermato la

competenza esclusiva dello Stato, in assenza di indicazioni comunitarie, nello stabilire, caso per caso, quando un rifiuto cessa di essere tale, ovvero quando possa essere considerato “End of Waste” (nel seguito “EoW”);

- la predetta sentenza n. 1229/2018, ha di conseguenza escluso che le amministrazioni non statali, competenti al rilascio delle autorizzazioni per attività di recupero di rifiuti, nulla possano disporre circa la cessazione della qualifica di rifiuto, al di fuori di quanto già previsto dai relativi decreti ministeriali, ovvero i D.M.: 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, nonché con l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

PREMESSO, ancora, che, nella Regione Lazio risultano autorizzate, ovvero in via di autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi che prevedono di trasformare il biogas in biometano, al fine di immetterlo nelle reti del gas naturale, ovvero al fine di impiegarlo quale biocarburante nel settore dei trasporti;

PREMESSO, altresì, che, il sopra richiamato D.M. 5 febbraio 1998, e ss.mm.ii., relativo alle procedure inerenti il recupero dei rifiuti non pericolosi, non prevede, nell'ambito del suo allegato 1, suballegato 1, una siffatta forma di recupero, ovvero nulla dispone circa i criteri specifici per poter considerare il biometano “EoW”, ai sensi del già citato art. 184-ter, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che:

- l'art. 20, commi 1 e 2, del suddetto D. lgs. n. 28/2011, disponeva che, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel seguito ARERA) dovesse emanare specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, prevedendo inoltre che, tali direttive, dovessero, tra l'altro, stabilire “[...] le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale”, nonché favorire “[...] un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza”;
- l'art. 33, del medesimo D. lgs. 28/2011, e ss.mm.ii., prevede l'utilizzo di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi, riportate nell suo allegato I, parte 2-bis, al fine della produzione di biocarburanti, incluso il biometano;

PRESO ATTO, ancora, che, ARERA, con Delibera 12 febbraio 2015, n. 46/2015/R/gas, avente ad oggetto: “Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi”, adottava le suddette direttive, rispondendo così a quanto previsto dal predetto art. 20, del D. lgs. 28/2011, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO, altresì, che, il Gestore Servizi Energetici (nel seguito GSE), ai sensi di quanto previsto con il succitato D.M. 2 marzo 2018, ha adottato, previa approvazione del Comitato Tecnico Biocarburanti avvenuta in data 12 giugno 2018, la procedura applicativa di qualifica per il produttore di biometano che intenda accedere alle disposizioni di cui al richiamato D.M. 2 marzo 2018;

PRESO ATTO, infine, che, a livello comunitario, relativamente agli standards qualitativi che il biometano deve possedere per l'immissione nelle reti del gas naturale, ovvero al fine del suo impiego quale carburante nel settore dei trasporti, il relativo quadro tecnico normativo, risulta costituito da:

- norma UNI EN 16723-1:2016 recante "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale",
- norma UNI EN 16723-2:2017 recante "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione";
- norma UNI EN 16726:2016 recante "Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H", approvata nell'ambito del mandato M/4002 stabilisce i requisiti che si applicano sia al gas naturale che al biometano;
- rapporto tecnico del CIG UNI/TR 11537:2016 (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR 11537:2014) in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale;
- norma UNI/TR 11677:2017 recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in autotrazione;

CONSIDERATO che, alla luce della predetta sentenza n. 1229/2018, in assenza di specifiche indicazioni comunitarie, ovvero nelle more dell'eventuale adozione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposito decreto, in materia di "EoW" relativamente al biometano prodotto dal biogas derivante da attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, risulterebbe a rischio il raggiungimento degli obiettivi di incentivazione dell'utilizzo del biometano prodotto da biomasse promosso, in particolare, con i sopra richiamati: D. lgs. 28/2011, e ss.mm.ii., D.M. 10 ottobre 2014, e D.M. 2 marzo 2018;

CONSIDERATO che, il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, incluso il biometano prodotto da biogas, può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste con il già citato D.M. 20 gennaio 2015;

CONSIDERATO, come già detto in precedenza, che, l'allegato 1, parte 2-bis, del D. lgs. 28/2011, e ss.mm.ii., prevede già che talune tipologie di rifiuti non pericolosi siano utilizzabili per la produzione di biometano;

RAVVISATA, quindi, l'esigenza, in assenza di specifiche indicazioni comunitarie, ovvero nelle more dell'eventuale adozione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposito decreto, di fornire indicazioni circa le norme tecniche cui fare riferimento per poter consentire, nell'ambito della Regione Lazio, il rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, delle autorizzazioni per attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas;

RITENUTO, in particolare che, le già citate norme comunitarie, al pari delle disposizioni contenute nelle sopra dette norme nazionali, unitamente alle direttive di ARERA, nonché alla procedura applicativa del GSE, possano rappresentare un quadro tecnico normativo esaustivo e compatibile al fine di poter considerare "EoW", ai sensi dell'art. 184-ter, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., anche il biometano da biogas;

RICHIAMATE, pertanto, le seguenti norme tecniche, comunitarie e nazionali, ovvero:

- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”;
- il D.M. 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”;
- il D.M. 5 dicembre 2013 recante: “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”;
- il D.M. 10 ottobre 2014, recante: “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
- il D.M. 20 gennaio 2015, recante: “Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell’art. 30-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- il D.M. 2 marzo 2018, relativo a: “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti- Articolo 21, D. lgs. 28/2011”;
- norma UNI EN 16723-1:2016 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”;
- norma UNI EN 16723-2:2017 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione”;
- norma UNI EN 16726:2016 recante “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”, approvata nell’ambito del mandato M/4002 stabilisce i requisiti che si applicano sia al gas naturale che al biometano;
- rapporto tecnico del CIG UNI/TR 11537:2016 (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR 11537:2014) in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale;
- norma UNI/TR 11677:2017 recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in autotrazione;

TENUTO CONTO degli obiettivi percentuali di immissione di biocarburanti, inclusi quelli avanzati, da immettere obbligatoriamente in consumo fissati con il su richiamato D.M. 10 ottobre 2014;

TENUTO CONTO degli esiti del tavolo tecnico interregionale tenutosi sull’argomento in data 23 maggio 2019;

FATTA SALVA, la specifica procedura di qualifica, prevista ai sensi dell’art. 9, del D.M. 2 marzo 2018, la prevista competenza in merito da parte del GSE,

#### DETERMINA

1. di disporre che, in assenza di specifiche indicazioni comunitarie, ovvero nelle more dell’eventuale adozione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposito decreto, nell’ambito della Regione Lazio, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni per attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, con produzione di

biometano da biogas, possono rilasciare le rispettive autorizzazioni facendo riferimento, ai fini delle vigenti disposizioni sullo “EoW”, ai sensi dell’art. 184-ter, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., alle seguenti norme tecniche, comunitarie e nazionali, ovvero:

- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”;
  - il D.M. 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”;
  - il D.M. 5 dicembre 2013 recante: “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”;
  - il D.M. 10 ottobre 2014, recante: “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
  - il D.M. 2 marzo 2018, relativo a: “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti- Articolo 21, D. lgs. 28/2011”;
  - norma UNI EN 16723-1:2016 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”;
  - norma UNI EN 16723-2:2017 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione”;
  - norma UNI EN 16726:2016 recante “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”, approvata nell’ambito del mandato M/4002 stabilisce i requisiti che si applicano sia al gas naturale che al biometano;
  - rapporto tecnico del CIG UNI/TR 11537:2016 (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR 11537:2014) in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale;
  - norma UNI/TR 11677:2017 recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in autotrazione;
2. che, quanto disposto con la presente determinazione, ed in particolare al punto 1 che precede, non esime in alcun modo il gestore dell’impianto che svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi che produce biometano da biogas, dall’obbligo di presentare presso il competente GSE, così come previsto dall’art. 9, del D.M. 2 marzo 2018, domanda per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica al fine di poter accedere alle disposizioni previste con il medesimo D.M. 2 marzo 2018;
  3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul BURL, nonché sull’apposita sezione del portale web della Regione Lazio;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alle Province del Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ad ARPA Lazio e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché al GSE.
  5. di prevedere che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Flaminia Tosini